

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 novembre 2024, n. 42124: questioni problematiche sul delitto di rapina



Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 novembre 2024, n. 42124: questioni problematiche sul delitto di rapina

di *Luca Orlando*

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 42124 del 2024, hanno pronunciato due principi di grande **rilevanza**. In particolare, con esclusivo riferimento al delitto di rapina, ex art. 628 c.p., esse hanno precisato in modo netto come effettuare il calcolo dei termini nei giudizi d'appello, oltre a esplicitare la nozione di "danno di speciale tenuità".

Quanto al primo punto, i giudici hanno stabilito che il termine di 40 giorni per la comparizione, introdotto con la riforma del 2022, si applica con riguardo ai soli atti di impugnazione successivi al 1° luglio 2024, così specificando un'importante transizione tra vecchie e nuove norme e

riducendo le **incertezze** applicative che in sede di transizione persistevano. In altre parole, si facilita un'attuazione chiara e coerente della già menzionata riforma.

Quanto alla "*speciale tenuità*" del danno in caso di rapina, le S.U. Hanno chiarito che tale attenuante richiede una doppia valutazione dei beni giuridici interessati, ossia il patrimonio e l'integrità personale.

Più nello specifico, la sottrazione di un bene di **modesto valore** non è sufficiente a giustificare automaticamente l'applicazione dell'attenuante: occorre, piuttosto, una valutazione complessiva, che includa sia l'entità della violenza o minaccia esercitata sul soggetto passivo, sia i danni effettivi subiti dalla vittima in termini di integrità fisica e morale.

Pertanto, non deve considerarsi esclusivamente il valore materiale del bene sottratto, ma l'impatto della violenza o intimidazione impiegata per compiere la sottrazione, quindi valutando l'offesa arrecata alla persona.

In aggiunta, la Cassazione ha precisato anche che l'applicabilità dell'**attenuante** deve essere riferita al momento della consumazione del reato: eventuali risarcimenti o successive restituzioni, pur rilevando in termini di definizione della pena, non sono idonee a ridurre la gravità del danno cagionato al momento del fatto.